

CIRCOLARI

CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 13 febbraio 2009, n. 55.

Attività di valutazione del CNIPA relative ai sistemi ICT delle PAC.

Alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e agli enti pubblici non economici nazionali destinatari del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39

Premessa.

La presente circolare si pone l'obiettivo di illustrare le attività di valutazione di competenza del CNIPA.

La prima parte della circolare descrive, nel loro complesso, le predette attività di valutazione, distinte in:

- rilevazione e valutazione dello stato dell'ICT nella pubblica amministrazione centrale;
- valutazione della pianificazione delle attività ICT nella pubblica amministrazione centrale;
- valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* su singoli contratti;
- valutazione *ex ante* su singoli interventi;
- valutazione *in itinere* e *ex post* su singoli interventi.

La seconda parte della circolare riporta le informazioni che le amministrazioni devono inviare al CNIPA ai fini dell'attività di valutazione sui contratti nei casi in cui è prescritto il rilascio dei pareri di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 39/1993 e le modalità di presentazione delle relative richieste. Tale parte ripete ed integra le istruzioni già fornite alle amministrazioni con la precedente circolare 4 luglio 2005, n. 47, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 2005, n. 160.

La terza parte della circolare riporta le informazioni che le amministrazioni interessate devono inviare al CNIPA ai fini dell'attività di valutazione sui contratti nei casi in cui non è prescritto il rilascio dei pareri di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 39/1993 e le modalità di presentazione delle relative richieste.

PARTE PRIMA

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEL CNIPA

Il ciclo di valutazione e gli oggetti della valutazione.

Il ciclo di valutazione che il CNIPA effettua sullo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali, si articola nelle fasi e attività descritte nel seguito. Tutte le attività derivano da disposizioni del decreto legislativo n. 39/1993.

Le valutazioni effettuate dal CNIPA riguardano diversi livelli:

- a) il piano di sviluppo e di gestione dei sistemi ICT di ciascuna amministrazione;
- b) i progetti in cui si articola il piano;
- c) i singoli contratti attuativi dei progetti.

Le fasi in cui si articola il ciclo di valutazione e gli oggetti su cui ciascuna fase opera sono mostrate nella tabella seguente:



Fasi Oggetti	A) Consuntivo	B) Pianificazione	C1) Valutazione ex ante	C2) Valutazione in itinere, ex post
a) Piano di sviluppo e di gestione				
b) Progetto				
c) Contratto				

Ciascuna fase si articola in più attività (come descritto nel seguito), alcune a carico delle amministrazioni, altre svolte congiuntamente dal CNIPA e dalle amministrazioni.

Le tipologie di valutazione effettuate riguardano i seguenti aspetti:

- aspetto strategico;
- aspetto tecnico;
- aspetto economico;
- aspetto contrattuale (giuridico-amministrativo).

A) CONSUNTIVO: RILEVAZIONE E VALUTAZIONE DELLO STATO DELL'ICT NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CENTRALE (1)

1) Ai fini della rilevazione dello stato di informatizzazione, il CNIPA definisce i contenuti della rilevazione concordandoli con le amministrazioni, che curano la parte relativa alle informazioni di propria competenza nel corso dei mesi di gennaio e febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

2) Nei mesi di marzo e aprile il CNIPA predisponde, ancora condividendone i contenuti con le amministrazioni, la relazione annuale che dà conto dello stato dell'informatizzazione nelle amministrazioni, con particolare riferimento al livello di utilizzazione effettiva delle tecnologie e ai relativi costi e benefici. La relazione annuale utilizza anche altre fonti di informazione, oltre ai dati messi a disposizione dalle amministrazioni. La relazione è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri che, a sua volta, la inoltra al Parlamento.

(1) La relazione annuale sullo stato di informatizzazione a cura del CNIPA è prevista nelle disposizioni dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 39/1993.

B) PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ICT NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CENTRALE (2)

3) Il CNIPA elabora le linee strategiche per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge:

- a) il miglioramento dei servizi;
- b) la trasparenza dell'azione amministrativa;
- c) il potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche;
- d) il contenimento dei costi dell'azione amministrativa.

Le linee strategiche vengono emesse dal CNIPA a febbraio di ogni anno, sulla base degli obiettivi strategici fissati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e sono discusse nella community dei responsabili dei sistemi informativi automatizzati.

4) Le amministrazioni predispongono, sulla base delle linee strategiche emesse dal CNIPA, una bozza di piano relativamente alle aree di propria competenza, con la specificazione, per quanto attiene al primo anno del triennio, degli studi di fattibilità e degli interventi di sviluppo, mantenimento e gestione dei sistemi informativi automatizzati da avviare e dei relativi obiettivi, implicazioni organizzative, tempi, costi di realizzazione e modalità di affidamento.

5) Il CNIPA redige il piano triennale, sulla base delle bozze dei piani delle amministrazioni, verificandone la coerenza con le linee strategiche e introducendo gli interventi integrativi. Il piano viene trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri (o al Ministro per la pubblica

(2) Le attività di pianificazione derivano dalle disposizioni dell'art. 7, comma 1, lettera b) e dell'art. 9, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 39/1993.



amministrazione e l'innovazione). Il piano, approvato dal Presidente del Consiglio o dal Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, costituisce documento preliminare per la predisposizione dei provvedimenti che compongono la manovra di finanza pubblica.

6) Le amministrazioni, dopo la promulgazione della legge di bilancio dello Stato, sulla base delle effettive disponibilità di fondi, nonché delle direttive dei propri Ministri di riferimento e, anche, delle direttive del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, redigono il proprio piano annuale, rivedendo eventualmente obiettivi e modalità di attuazione degli interventi.

7) Il CNIPA raccoglie e consolida in un unico documento, denominato «Piano annuale della PAC», i singoli piani delle amministrazioni. Il piano annuale costituisce quindi una ripianificazione degli interventi programmati dalle amministrazioni nel piano triennale, in base alle effettive disponibilità di fondi. Viene emesso tra febbraio e marzo dell'anno di riferimento del piano stesso.

C) VALUTAZIONE EX ANTE, IN ITINERE ED EX POST SU SINGOLI CONTRATTI

La normativa (art. 7, comma 1, lettere d) e l), del decreto legislativo n. 39/1993) affida al CNIPA competenze generali per «ottenere il più razionale impiego dei sistemi informativi, anche al fine di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni di realizzazioni informatiche» con attività volte a «verificare periodicamente, d'intesa con le amministrazioni interessate, i risultati conseguiti nelle singole amministrazioni, con particolare riguardo ai costi e benefici dei sistemi informativi automatizzati, anche mediante l'adozione di metriche di valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità».

Tali attività coprono tutte le tipologie di valutazione d'anzì ricordate (strategica, tecnica, economica, contrattuale).

C1) VALUTAZIONE EX ANTE SU SINGOLI INTERVENTI (3)

8) Nei casi previsti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 39/1993, le pubbliche amministrazioni centrali chiedono il parere preventivo di congruità tecnico-economica sugli schemi di contratto che intendono stipulare. La richiesta di parere è obbligatoria ma gli esiti del parere e le eventuali condizioni non sono vincolanti. Nell'ambito della richiesta di parere l'amministrazione indica a quale dei progetti del proprio piano fa riferimento il contratto. La valutazione effettuata nell'ambito dei pareri riguarda tutte le tipologie: strategica, tecnica, economica e contrattuale.

Esistono dei casi - tipicamente atti esecutivi di contratti quadro - in cui le valutazioni di natura economica e contrattuale non sono necessarie in quanto già effettuate in occasione della stipula dei relativi contratti quadro. In tali casi, ai fini di garantire la valutazione completa di congruità tutta l'attività di acquisizione delle PAC derivante dalle norme citate, il CNIPA effettua una valutazione *ex ante* che riguarda esclusivamente gli aspetti strategici e tecnici.

(3) Le attività relative ai pareri derivano dalle disposizioni dell'art. 8 del decreto legislativo n. 39/1993, le altre dall'art. 7, comma 1, lettera d), del medesimo decreto legislativo.

Oggetto di quest'ultima valutazione sono:

i contratti per l'acquisizione di server stipulati nell'ambito delle convenzioni Consip (4)

gli atti esecutivi del Contratto Quadro CNIPA SPC per l'affidamento della progettazione, realizzazione e gestione di servizi di siti web e conduzione sistemi;

gli atti esecutivi del Contratto Quadro CNIPA SPC per l'affidamento della progettazione, realizzazione e gestione di servizi di interoperabilità evoluta, cooperazione e sicurezza applicativa;

gli appalti specifici da stipulare nell'ambito degli «accordi quadro» di cui all'art. 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. Codice dei contratti pubblici).

A tal fine le amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, dovranno chiedere al CNIPA una valutazione (sostitutiva del parere) non vincolante sull'opportunità di procedere all'acquisizione.

Le modalità di richiesta sono indicate nella Parte terza di questa circolare.

9) Il CNIPA esprime pareri obbligatori e valutazioni *ex ante* sulle richieste di cui al punto precedente.

Come già detto, nel caso di pareri di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 39/1993, le valutazioni riguardano i seguenti aspetti di congruità: strategica, tecnica, economica e contrattuale; negli altri casi, le valutazioni riguardano i soli aspetti di natura strategica e tecnica.

C2) VALUTAZIONE IN ITINERE E EX POST SU SINGOLI INTERVENTI (5)

10) Successivamente all'emissione del parere (o della valutazione sostitutiva), il CNIPA segue l'andamento dell'*iter* di acquisizione della fornitura, fino alla stipulazione del contratto, rilevandone anche i tempi. In caso di trattative private questa attività registra eventuali scostamenti tra le condizioni del parere e il contratto effettivamente stipulato. In caso di gara questa attività rileva gli esiti della gara stessa, in termini di aggiudicatario, importo totale del contratto stipulato, prezzi unitari e eventuali altre caratteristiche rilevanti dell'offerta dell'aggiudicatario. L'attività di rilevazione dei prezzi unitari (sia per le trattative private che per le gare) è finalizzata anche ad alimentare la base informativa storica dei prezzi dell'Osservatorio del mercato.

11) Una volta stipulato il contratto, il CNIPA, per quei progetti che ritiene di particolare interesse, ne segue la fase realizzativa. Nel caso di progetti sottoposti a monitoraggio in quanto ritenuti per legge «di grande rilievo», i rapporti di monitoraggio costituiscono la base per la verifica. Le verifiche riguardano la misura dello stato di avanzamento dei progetti e dei contratti e l'analisi delle non conformità (*in itinere*) e la misurazione dei risultati finali (*ex post*), con riferimento sia alla realizzazione dei prodotti e servizi previsti, sia al loro grado di utilizzo.


(4) Vedi circolari CNIPA 5 luglio 2007, n. 53 e 8 novembre 2007, n. 54.

(5) Le attività di verifica *in itinere* e *ex post* derivano dalle disposizioni dell'art. 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 39/1993. Il monitoraggio dei contratti di grande rilievo è previsto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 39/1993.



Lo sviluppo temporale delle attività di valutazione.

Lo schema seguente mostra lo svolgimento nel tempo (6) delle attività di valutazione. Sono messi in evidenza anche i legami logici (informativi) tra le diverse attività, con riferimento ai prodotti delle stesse. Le lettere e i numeri fanno riferimento alle fasi e alle attività sopra definite.



(6) A titolo di esempio, si sono considerate le attività con inizio dall'emissione, nel 2008, delle Linee strategiche 2009-2011.

PARTE SECONDA

INFORMAZIONI DA INVIARE AL CNIPA AI FINI DELL'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE SUI CONTRATTI NEI CASI IN CUI È PRESCRITTO IL RILASCIO DEI PARERI DI CUI ALL'ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 39/1993 E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE.

Con circolare CNIPA n. 47 del 4 luglio 2005 sono stati forniti chiarimenti circa gli adempimenti posti a carico delle amministrazioni destinatarie del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ai fini dell'emissione dei pareri di cui all'art. 8 del decreto medesimo sugli schemi dei contratti concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati.

Al riguardo, si è rilevato che, in un numero non trascurabile di casi, le amministrazioni non rispettano i tempi previsti per la richiesta di parere.

Per tale motivo, nel ribadire il contenuto della circolare n. 47 del 4 luglio 2005, il CNIPA, con la presente circolare, ritiene necessario comunicare alcune informazioni sui comportamenti che adotterà in ordine all'emissione dei pareri di cui alla citata norma di legge e fornire istruzioni integrative riguardanti le modalità di compilazione delle richieste di parere.

Nel contempo, si informa che il CNIPA sta predisponendo alcune iniziative volte a migliorare il supporto alle amministrazioni nella fase di richiesta di parere, che prevederanno:

la messa a disposizione sul sito del CNIPA di un apposito format in XML da utilizzare per la compilazione della richiesta di parere;

attività formative rivolte ai funzionari delle amministrazioni incaricati della redazione delle richieste di parere.



Emissione dei pareri e di avvisi.

Il CNIPA ricorda che il parere deve essere richiesto:

1) in caso di gara, prima della pubblicazione del relativo bando;

2) in caso di procedura negoziata, prima della sottoscrizione del contratto; si ricorda che la richiesta di parere deve essere effettuata, se ne ricorrono i presupposti, anche qualora l'amministrazione intenda ricorrere al mercato elettronico per la pubblica amministrazione. (7) Il CNIPA, su richiesta motivata dell'amministrazione, valuterà se rilasciare, nell'ambito delle proprie attività di consulenza, un avviso di congruità qualora, pur in presenza di un contratto già stipulato:

le attività non siano iniziate;

oppure

le attività siano iniziate ma non terminate e sia presente la c.d. «clausola di salvaguardia» (clausola che impegna il fornitore ad adeguarsi alle condizioni formulate con il parere).

Istruzioni integrative riguardanti le modalità di presentazione delle richieste di parere di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 239/1993.

Si ricorda, preliminarmente, che la circolare CNIPA n. 47 del 4 luglio 2005, prevede che alla richiesta sia allegata la seguente documentazione:

schema dei documenti contrattuali corredati di tutti i documenti necessari e, in particolare, il bando di gara G.U.U.E., il disciplinare di gara in caso di procedure aperte, la lettera di invito in caso di procedura ristretta, lo schema di contratto, il capitolato tecnico, l'offerta (in corso di validità) dell'impresa in caso di procedura negoziata;

eventuale studio di fattibilità;

relazione illustrativa del progetto, suddivisa in due sezioni (A e B).

Al fine di poter effettuare una sempre più approfondita valutazione di congruità sulle forniture oggetto di richiesta di parere, il CNIPA ritiene necessario integrare le informazioni già previste nella citata relazione illustrativa con altre, che consentono una visione più ampia e completa della fornitura. La nuova articolazione della relazione - sempre articolata in due sezioni - che ne deriva è riportata nel seguito.

(7) Con riferimento agli acquisti effettuati tramite mercato elettronico si richiama la disposizione di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture) che vieta il frazionamento di forniture e servizi che determini l'esclusione dei relativi procedimenti di acquisizione dall'applicazione delle disposizioni dello stesso codice dei contratti.

SEZIONE A

Prospetto informativo sintetico.

La Sezione A è costituita da un prospetto informativo sintetico nel quale dovranno essere specificati i seguenti elementi:

amministrazione aggiudicatrice;

oggetto del contratto, esattamente individuato secondo che concerna l'acquisizione di forniture e/o di servizi, gli uni e gli altri suddivisi per tipologia sulla base della codifica indicata nel vocabolario comune appalti pubblici (CPV) regolamento CE n. 213/2008 della commissione del 28 novembre 2007;

durata del contratto;

importo contrattuale complessivo (in caso di procedura negoziata), o importo posto a base di gara (nel caso di procedura di gara), con l'esatta specificazione per ogni singolo servizio o fornitura, ancorché a carattere opzionale, al netto di IVA;

modalità di scelta del contraente.

SEZIONE B

È costituita da una relazione esplicativa contenente le valutazioni e l'avviso dell'amministrazione competente sull'iniziativa contrattuale da attivare. In essa dovranno essere puntualmente rappresentati i seguenti elementi informativi:

CONTESTO DELLA RICHIESTA

Coerenza con il Piano triennale per l'ICT dell'amministrazione.

L'amministrazione deve indicare a quale punto del piano triennale predisposto ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, faccia riferimento la fornitura oggetto della richiesta di parere.

Contesto normativo.

In questo paragrafo, l'amministrazione deve riportare gli eventuali riferimenti normativi che motivano specificamente l'oggetto della fornitura.

Contesto organizzativo.

L'amministrazione deve riportare una breve descrizione della propria struttura organizzativa e una più dettagliata descrizione della sottostruttura utente dei risultati della fornitura oggetto della richiesta di parere.

L'amministrazione dovrà anche descrivere gli eventuali impatti dei procedimenti interessati dalla fornitura sui procedimenti di altre amministrazioni, ivi compresi gli enti locali.

Contesto tecnico.

In questo paragrafo deve essere riportata una descrizione dell'ambiente tecnologico - hardware, software di base e di ambiente, applicativi interessati, ambiente di sviluppo, ecc. - in cui si dovrà inserire la fornitura oggetto della richiesta.



Eventuali contributi tecnici e/o finanziari del CNIPA.

L'amministrazione deve dichiarare se la fornitura oggetto della richiesta di parere è soggetta a finanziamento del CNIPA e se il CNIPA stesso ha fornito una collaborazione tecnica alla redazione dei documenti contrattuali o di gara.

Altri pareri e richieste di parere collegati.

L'amministrazione deve indicare le precedenti forniture connesse a quella oggetto di parere e i corrispondenti pareri resi dal CNIPA all'amministrazione stessa.

Risultati di altre attività di valutazione e di monitoraggio.

In questo paragrafo l'amministrazione deve indicare i risultati delle eventuali attività di valutazione o di monitoraggio sulle fasi precedenti della fornitura per la quale è richiesto il parere.

FINALITÀ DELLA FORNITURA

Obiettivo della fornitura.

L'amministrazione deve indicare analiticamente i risultati attesi dalla fornitura, con riferimento alle problematiche e i fabbisogni che intende soddisfare. A tal fine, deve anche indicare a quale dei seguenti macro-obiettivi di e-government tali problematiche e fabbisogni fanno prevalentemente riferimento:

- 1) innovazione nei servizi per cittadini e imprese;
- 2) miglioramento delle performance della pubblica amministrazione;
- 3) innovazione nelle tecnologie ICT.

Nel caso si sia indicato il macro obiettivo 1), l'amministrazione deve specificare a quale (o a quali) fra i seguenti bacini di utenza - desunti dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. del..... - fa riferimento la fornitura per la quale si chiede il parere:

- tutela della salute;
- servizi previdenziali e assistenziali, politiche per il lavoro, immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, giovani e sport;
- istruzione;
- sicurezza;
- soccorso civile;
- beni culturali e turismo;
- servizi anagrafici, autorizzazioni, certificazioni;
- edilizia e assetto urbanistico;
- politiche economico-finanziarie e di bilancio;
- competitività e sviluppo delle imprese;
- ricerca e innovazione;
- ambiente e territorio;
- difesa;
- infomultimodalità e infrastrutture TLC;
- giustizia;
- agricoltura, agroalimentare e pesca.

L'amministrazione, inoltre, deve indicare a quale (o a quali) fra i procedimenti amministrativi di competenza dell'amministrazione stessa - definiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 - faccia riferimento la fornitura per la quale si chiede il parere.

Nel caso si sia indicato il macro obiettivo 2), l'amministrazione deve specificare a quale (o a quali) fra le seguenti tipologie di realizzazione fa riferimento la fornitura per la quale si chiede il parere:

a) realizzazione di applicazioni e servizi verso la dematerializzazione, attraverso la gestione dei flussi documentali in un contesto di work flow;

b) realizzazione di soluzioni di gestione delle risorse di personale logistiche e finanziarie a supporto del funzionamento della P.A.C. e della valutazione dell'azione amministrativa.

Nel caso si sia indicato il macro obiettivo 3), l'amministrazione deve specificare a quale (o a quali) fra le seguenti tipologie di realizzazione fa riferimento la fornitura per la quale si chiede il parere:

a) sviluppo e razionalizzazione dei sistemi di connettività e interoperabilità in rete (SPC federale), anche attraverso l'impiego della banda larga;

b) sviluppo di infrastrutture e servizi per la fruizione multicanale multiterminale e multirelazionale, anche utilizzando «Reti amiche»;

c) razionalizzazione e sviluppo delle risorse e delle infrastrutture ICT e miglioramento della loro efficienza operativa;

d) adozione di soluzioni tecniche e organizzative per il miglioramento della sicurezza ICT e realizzazione di soluzioni di continuità operativa;

e) adozione di soluzioni innovative, basate su tecnologie (e relativi supporti fisici) quali biometrie, RFID e Wireless, VoIP.

Benefici attesi, previsioni costi-benefici e eventuale studio di fattibilità.

L'amministrazione, oltre a indicare se in merito alla fornitura è stato effettuato uno studio di fattibilità, deve riportare un'accurata analisi costi/benefici della fornitura stessa, che comprenda anche le implicazioni di ordine organizzativo, con particolare riferimento alla gestione delle risorse umane e la puntuale indicazione dei risparmi di spesa che si prevede possano essere conseguiti, ovvero del miglioramento dei livelli di efficienza dell'azione amministrativa.



Impatto della fornitura su problematiche di particolare rilievo, anche oggetto di previsioni normative specifiche.

L'amministrazione deve indicare le eventuali implicazioni della fornitura con tematiche generali di particolare rilievo, come, per esempio, la privacy, la sicurezza ICT e dell'ambiente di lavoro, l'uso razionale dell'energia, ecc.

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Soluzioni tecniche e criteri di scelta delle soluzioni.

L'amministrazione deve descrivere analiticamente, in tutte le sue componenti, il servizio o la fornitura per la quale chiede il parere e deve indicare i criteri seguiti per l'individuazione delle relative soluzioni tecniche/di prodotto/architetturali, ecc. L'amministrazione deve, inoltre, descrivere gli eventuali accorgimenti previsti in merito ad alcuni aspetti specifici, come, per esempio, l'accessibilità, la sicurezza, il disaster recovery, ecc.

Informazioni metodologiche di valenza generale.

L'amministrazione deve chiarire se la fornitura prevede:

- un approccio per sistemi funzionali orientati al governo delle conoscenze, al governo delle risorse e al governo delle relazioni e delle interazioni;

- un approccio SOA (Service Oriented Architecture) per la digitalizzazione dei procedimenti con finalizzazione ai servizi;

- l'utilizzo di banche dati standard di interscambio realizzate *ad hoc* per l'interoperabilità e l'integrazione dei servizi;

- l'adozione di sistemi di gestione e di condivisione delle conoscenze (KMS, e-learning, business intelligence);

- il riuso del software per sistemi funzionali, adozione di formati aperti e diffusione del software open source;

- la realizzazione di servizi orientati all'impiego della banda larga;

- il soddisfacimento dei requisiti di accessibilità.

Sistemi funzionali necessari.

Nel caso in cui la fornitura preveda la realizzazione o la modifica di sistemi funzionali - cioè di quei sistemi che mettono a disposizione macrofunzionalità da utilizzare autonomamente oppure quali componenti di sistemi applicativi più complessi - è necessario che l'amministrazione specifichi se utilizza, in riuso, sistemi funzionali di altre amministrazioni e evidenzi gli accorgimenti che, a sua volta, intende adottare per consentire il riuso dei propri da parte di altre amministrazioni. Si fornisce, di seguito, un elenco, non esaustivo e che l'amministrazione può integrare, dei principali sistemi funzionali:

- sistemi di ingegneria, progettazione e automazione (CAD, CAE);

- sistemi di georeferenziazione e sistemi informativi territoriali;

- sistemi di trattamento immagini ed estrazione informazioni da immagini;

- sistemi di riconoscimento vocale;

- sistemi di business intelligence;

- motori di ricerca, funzionalità semantiche e sistemi di apprendimento;

- sistemi per il controllo dei processi produttivi e di ambienti;

- sistemi di project management;

- sistemi di gestione documentale e workflow;

- customer relationship management systems;

- sistemi di asset management;

- sistemi per la contabilità e il controllo di gestione;

- supply chain management systems (procurement, logistica);

- sistemi di gestione delle risorse umane;

- content management systems;

- soluzioni di collaborazione;

- e-mail systems;

- sistemi di identificazione, autorizzazione ed accesso;

- sistemi per l'integrazione di banche dati;

- sistemi per l'interoperabilità di servizi.

Risorse professionali e tecnologiche.

In questo paragrafo deve essere riportata la descrizione delle risorse umane (figure professionali e relative quantità) e tecnologiche (apparati, prodotti software, ecc.) e relative quantità ritenute necessarie al servizio o alla fornitura.

Pianificazione delle attività.

In questo paragrafo l'amministrazione deve descrivere la pianificazione temporale delle attività relative alla fornitura.

Livelli di servizio e penali.

In questa parte della relazione, l'amministrazione deve riportare dettagliatamente i livelli di servizio e le relative penali previste, evidenziando come, nella loro definizione, si sia tenuto conto delle «Linee guida sulla qualità dei beni e servizi ICT del CNIPA».

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Analisi dei costi per voce di fornitura (anche in forma tabellare).

L'amministrazione deve riportare, per ogni elemento della fornitura, sia la composizione dei costi, diretti e indiretti, sia ogni altra informazione utile alla valutazione di congruità chiesta (ad es. i codici prodotto). L'amministrazione, inoltre, deve comunicare i criteri utilizzati per la loro stima. Nell'ipotesi di acquisizione di prodotti sof-



ware per i quali è operante un accordo-quadro concluso tra il CNIPA ed il fornitore di tali prodotti, occorre fare riferimento alle quotazioni economiche desumibili dai relativi accordi.

Costi unitari e tariffe professionali.

In questo paragrafo dovranno essere riportati i corrispettivi unitari di tutte le voci di costo della fornitura.

Analisi dei costi indotti riferiti al periodo contrattuale.

L'amministrazione deve riportare un'analisi dei costi indotti dalla fornitura, non riferibili direttamente alla stessa, come, per esempio, le licenze software per la diffusione di un applicativo realizzato nell'ambito della fornitura, la formazione del personale, l'esercizio del sistema dopo la sua realizzazione, ecc.

ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA

Modalità di scelta del fornitore e qualificazione dei fornitori.

L'amministrazione deve indicare le modalità di scelta del contraente, dando conto della coerenza di tale modalità con le norme - comunitarie e nazionali - e, in caso di procedura negoziata, con l'indicazione della specifica previsione normativa legittimante il ricorso alla stessa e l'esplicitazione delle circostanze tecniche e fattuali integranti i presupposti richiesti dalla previsione medesima.

Criteri di aggiudicazione.

In caso di procedura di gara, l'amministrazione deve chiarire i criteri che intende utilizzare per aggiudicare la fornitura, indicare la ripartizione del punteggio fra gli aspetti tecnici e quelli economici, chiarire come viene ripartito il punteggio tecnico e indicare la formula di aggiudicazione del punteggio economico.

VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI, VERIFICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI E EVENTUALE MONITORAGGIO DEL CONTRATTO

L'amministrazione deve indicare i criteri di svolgimento della propria attività di vigilanza sull'esecuzione del contratto, dei collaudi parziali e di quelli definitivi.

L'amministrazione, inoltre, deve indicare i criteri e le modalità con cui effettuerà la verifica dei risultati contrattuali, in termini di efficacia, efficienza e qualità delle prestazioni.

Nei casi di contratti di grande rilievo ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, l'amministrazione deve, inoltre, comunicare le modalità di esecuzione dell'attività di monitoraggio, specificando se ad essa l'amministrazione intenda provvedere direttamente ovvero avvalendosi di una società specializzata.

ATTIVITÀ DI VERIFICA DA PARTE DEL CNIPA

Verifica sui risultati.

Ai fini dell'esercizio dei compiti assegnati al CNIPA dall'art. 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 39/1993, in merito alle attività periodiche di verifica sui risultati conseguiti nelle singole amministrazioni («con particolare riguardo ai costi e benefici dei sistemi informativi automatizzati, anche mediante l'adozione di metriche di valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità») da effettuarsi di intesa con le amministrazioni stesse, l'amministrazione richiedente deve indicare quali siano i risultati intermedi e finali oggetto di detta verifica, nonché le relative modalità di effettuazione. Il CNIPA si riserva di segnalare l'esito di tali verifiche agli organi competenti secondo la normativa vigente.

Verifica relativa all'accettazione delle condizioni del parere.

Fermo restando che l'amministrazione, come previsto dal punto 3 della citata circolare CNIPA n. 47 del 4 luglio 2005, deve trasmettere al CNIPA, entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione, copia dei contratti stipulati, se di importo lordo uguale o maggiore a euro 155.000,00, l'amministrazione stessa, nel caso in cui si discosti dalle condizioni espresse nel parere, deve tempestivamente comunicarne le motivazioni al CNIPA, ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti.

Incompletezza della documentazione trasmessa.

Si ricorda che l'incompletezza della documentazione trasmessa e/o la ineshaustività delle indicazioni fornite possono comportare l'adozione del parere sospensivo di cui al punto 6 della circolare n. 47 del 2005, con un conseguente aggravio procedimentale.

PARTE TERZA

INFORMAZIONI DA INVIARE AL CNIPA AI FINI DELL'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE SUI CONTRATTI NEI CASI IN CUI NON È PRESCRITTO IL RILASCIO DEI PARERI DI CUI ALL'ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 39/1993 E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE.

Nella parte prima della presente circolare, si è ricordato che, anche con riferimento ai compiti che l'art. 7, com-



ma 1, lettere *d*) e *l*), del decreto legislativo n. 39/1993, affida al CNIPA, le amministrazioni di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo devono chiedere al CNIPA stesso una valutazione non vincolante sull'opportunità di procedere all'acquisizione, su:

i contratti per l'acquisizione di server stipulati nell'ambito delle convenzioni Consip; (8)

gli atti esecutivi del Contratto Quadro CNIPA SPC per l'affidamento della progettazione, realizzazione e gestione di servizi di siti web e conduzione sistemi;

gli atti esecutivi del Contratto Quadro CNIPA SPC per l'affidamento della progettazione, realizzazione e gestione di servizi di interoperabilità evoluta, cooperazione e sicurezza applicativa;

gli appalti specifici da stipulare nell'ambito degli «accordi quadro» di cui all'art. 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Al riguardo, mentre per le modalità di compilazione delle richieste di valutazione sull'acquisizione di server stipulati nell'ambito delle convenzioni Consip, si rinvia alle circolari CNIPA 5 luglio 2007, n. 53, e 8 novembre 2007, n. 54, per le altre fattispecie si forniscono le seguenti istruzioni.

AMMINISTRAZIONI TENUTE ALLA RICHIESTA DI VALUTAZIONE

Sono tenute alla richiesta di valutazione le stesse amministrazioni che hanno l'obbligo di effettuare le richieste di parere ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 39/1993.

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI VALUTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

La richiesta di valutazione deve essere trasmessa al CNIPA - Area amministrazione centrale - a cura dell'amministrazione competente, con le modalità di cui al paragrafo seguente, prima della stipula dei contratti.

Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:

una relazione tecnica che illustri, almeno, i seguenti aspetti:

- 1) la tipologia e la quantità di servizi che l'amministrazione ritiene di acquisire;
- 2) le necessità che intende soddisfare con l'acquisizione;
- 3) i benefici attesi dalla fornitura;

(8) Vedi circolari CNIPA n. 53 del 5 luglio 2007 (Valutazione preventiva sugli ordinativi di acquisizione di apparecchiature server in convenzione Consip da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39) e n. 54 dell'8 novembre 2007 (Modalità di applicazione, in via transitoria, della circolare CNIPA n. 53 del 5 luglio 2007, relativa alla valutazione preventiva sugli ordinativi di acquisizione di apparecchiature server nell'ambito della convenzione Consip).

4) un'analisi del rapporto costi-benefici della fornitura;

la bozza di atto esecutivo, completa degli allegati tecnici.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA DI VALUTAZIONE

Le modalità di trasmissione sono le stesse previste per le richieste di parere ex art. 8 del decreto legislativo n. 39/1993.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Il CNIPA, nel valutare la congruità dei progetti sulla scorta della documentazione, prende in considerazione, tra l'altro:

elementi di natura strategica: valutazione della coerenza della fornitura con gli obiettivi complessi che l'amministrazione si propone di raggiungere, con le altre iniziative dell'amministrazione, con la sua pianificazione triennale e con i progetti analoghi di altre amministrazioni, al fine di razionalizzare, nel loro complesso, le iniziative della pubblica amministrazione ed ottenere conseguenti economie di spesa;

elementi di natura tecnica: adeguatezza tecnica dei servizi da acquisire rispetto alle esigenze descritte dall'amministrazione.

RILASCIO DELLA VALUTAZIONE

La valutazione sarà rilasciata entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Qualora risulti necessario un supplemento istruttorio - da svolgersi anche per il tramite della personale audizione del responsabile per i sistemi informativi automatizzati dell'amministrazione richiedente o di altri soggetti ritenuti in grado di fornire elementi utili - il CNIPA emana, nel rispetto dell'indicato termine di trenta giorni, una valutazione sospensiva.

Roma, 13 febbraio 2009

Il presidente: PISTELLA

09A01940

